



COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITA' E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI

L'anno **2020** il giorno **nove** del mese di **Giugno** alle ore **10:00**

a seguito di apposito invito, si è svolta la Giunta Comunale in video/audioconferenza, nel rispetto del disciplinare approvato con Ordinanza del Sindaco n. 361 del 23/03/2020, sotto la presidenza di Michele de Pascale - Sindaco .

L'appello risulta come segue:

presente	DE PASCALE MICHELE	Sindaco
assente	FUSIGNANI EUGENIO	Vice Sindaco
presente	BAKKALI OUIDAD	Assessora
presente	BARONCINI GIANANDREA	Assessore
presente	CAMELIANI MASSIMO	Assessore
presente	COSTANTINI GIACOMO	Assessore
presente	DEL CONTE FEDERICA	Assessora
presente	FAGNANI ROBERTO GIOVANNI	Assessore
presente	MORIGI VALENTINA	Assessora
presente	SIGNORINO ELSA GIUSEPPINA	Assessora

Assiste Segretario Generale dott. Paolo Neri.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO che:

- il sistema degli appalti pubblici rappresenta per la comunità un importante momento di scelta e di espressione organizzata a supporto dello sviluppo sociale ed economico, di risposta alle aspettative della comunità locale, di impegno di risorse finanziarie e di beni collettivi;
- tale sistema è esposto particolarmente al rischio di diffusione di fenomeni di illegalità, di infiltrazioni malavitose, di lavoro irregolare, di evasione fiscale e contributiva che devono essere contrastate con le opportune azioni legislative;
- pertanto, è necessario alimentare e sviluppare una diffusa pratica del valore della legalità e del rispetto della qualità del lavoro;
- il territorio della Provincia di Ravenna è sempre stato caratterizzato da una forte sensibilità condivisa da tutti i soggetti di rappresentanza verso queste tematiche, che ha consentito nel tempo di sottoscrivere protocolli finalizzati a prevenire fenomeni di illegalità;
 - relativamente all'area territoriale provinciale di Ravenna è stato siglato nell'anno 2012 un protocollo fra pubbliche Amministrazioni, enti pubblici rappresentativi del territorio, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali che le parti firmatarie si impegnano ad aggiornare con il presente documento;
 - con il Patto per il Lavoro della Regione Emilia Romagna del luglio 2015 è stata definita la cornice del modello economico e sociale regionale di riferimento;
 - in data 9 marzo 2018 la Regione Emilia Romagna e le Prefetture hanno siglato l'Intesa per la legalità per la prevenzione e la repressione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa.

RICHIAMATI:

- 1) le Linee di intesa stipulate tra il Comune di Ravenna e le Organizzazioni Sindacali in data 9 novembre 2017;
- 2) il Patto per lo Sviluppo siglato dall'Unione della Romagna Faentina il 24 gennaio 2017;
- 3) il Patto Strategico per lo sviluppo economico e sociale della Bassa Romagna, stipulato in data 4 aprile 2018;

DATO ATTO che, relativamente al territorio, la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, il Comune di Cervia, il Comune di Russi, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i sindacati C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., gli enti e confederazioni quali la Camera di Commercio di Ravenna, l'AGCI Emilia Romagna, la C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori Romagna, la C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Confagricoltura, il Confartigianato, la Confcommercio Imprese per l'Italia, la Confcooperative RAVENNA-RIMINI, la Federazione Provinciale Esercenti e Commercianti, la Confimi Romagna, la Confindustria Romagna, la Legacoop Romagna e la Copagri - Confederazione Produttori Agricoli E.R., nell'intento di adottare e consolidare strumenti e modelli organizzativi che possano garantire un efficace contrasto alle infiltrazioni mafiose, garantire la regolarità del lavoro, la tutela dell'occupazione, oltre che potenziare la qualità degli interventi sul territorio e di semplificare al tempo stesso le procedure in materia di appalti pubblici, hanno concordato

un Protocollo d'Intesa, che si allega sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli appalti approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in recepimento delle direttive europee relative agli appalti e concessioni, tenuto conto delle Linee guida ANAC per quanto vigenti;

- assume un ruolo fondamentale in materia anche il Codice del terzo settore, approvato con D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;

- l'art. 1 co, 17 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. ha stabilito che "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";

- il Piano nazionale anticorruzione, a cui si ispirano i Piani anticorruzione degli Enti locali, cita tali protocolli quale misura di contrasto ad anomalie significative che riguardino l'esecuzione dei contratti;

- la Regione Emilia-Romagna ha approvato con L.R. n. 18/2016 un Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile al fine di mettere in campo un piano integrato di azioni per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, il contrasto e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi;

- la costituita la "Rete per l'integrità e la trasparenza", ai sensi dell'art. 15 della suddetta Legge Regionale (18/2016), a cui hanno aderito tutte le Amministrazioni firmatarie della presente intesa, è prevista quale "sede di confronto volontaria a cui possono partecipare i responsabili della prevenzione della corruzione e i responsabili per la trasparenza degli enti locali del territorio regionale e di tutti gli altri enti non appartenenti al Sistema delle amministrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera d) della legge regionale n. 43 del 2001, al fine di:

- 1) condividere esperienze e attività di prevenzione messe in campo con i rispettivi piani triennali di prevenzione della corruzione e programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;
- 2) organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione;
- 3) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini."

ATTESA l'esigenza di temperare tali finalità con la necessità di rafforzare la qualità degli interventi sul territorio e di semplificare al tempo stesso le procedure in materia di appalti pubblici, tenuto conto anche della grave emergenza sanitaria che stiamo attraversando e che induce le Pubbliche amministrazioni ad uno sforzo supplementare nella direzione di un intervento sempre più efficace e tempestivo;

DATO ATTO che:

- il presente Protocollo d'Intesa, della durata di 10 anni dalla sua sottoscrizione salvo revisione sulla base di eventuali modifiche normative o di mutati intendimenti dei sottoscrittori, sostituisce tutti i precedenti "protocolli" in materia;
- viene inoltrato a tutte le Stazioni appaltanti del territorio provinciale, al fine del recepimento delle sue previsioni in base a quanto prescritto dall'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei contratti e dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012;

- viene assunto dalle medesime Stazioni appaltanti l'impegno di promuovere iniziative formative anche congiunte – alle quali invitare funzionari tecnici degli Enti e degli operatori economici - sui temi del presente documento e di condividere schemi applicativi e buone prassi, con particolare riferimento all'utilizzo delle piattaforme tecnologiche e al tema dei controlli interni sulla legalità, sulla qualità degli interventi, sul rispetto dei tempi programmati e dei costi previsti, sulla effettiva corrispondenza dei lavori eseguiti rispetto all'offerta presentata.

RILEVATO che:

- ai fini della verifica della concreta attuazione del Protocollo oggetto di approvazione, viene assunto l'impegno di pubblicare tempestivamente su web il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale delle forniture e dei servizi, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione di ciascun Ente;
- le Parti, infine, si impegnano a verificare periodicamente lo stato di attuazione dei contenuti del presente protocollo, in funzione anche di un suo continuo adeguamento alle modificazioni di fatto o di diritto. A tale scopo viene istituito il *“Tavolo di confronto e coordinamento tecnico sugli appalti”*, a livello provinciale, da convocare periodicamente nell'intento di verificare gli effetti degli impegni presi, di favorire l'utilizzo di buone prassi e di promuovere la diffusione culturale della legalità negli appalti.

VISTO il **PROTOCOLLO D'INTESA** PER LA QUALITA' E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI, allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante sostanziale;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 203 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione triennale 2020/2022, fra i cui allegati risulta il programma triennale e il piano annuale dei Lavori pubblici e il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi;
- con deliberazione n. 707 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2020;

DATO ATTO inoltre che la presente deliberazione:

- non presenta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- è soggetta agli obblighi di trasparenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;

RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii al fine di addivenire quanto prima alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa allegato, quale parte integrante e sostanziale, sub A) alla presente deliberazione;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio U.O. Affari Generali ed Ufficio di Presidenza – Area Coordinamento Attività Amministrativa e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- la Legge Regione Emilia-Romagna n. 18/2016;
- la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art.48, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge, in combinato disposto con disciplinare approvato con Ordinanza del Sindaco n. 361 del 23/03/2020;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE, per le motivazioni espresse nelle premesse, qui integralmente richiamate, il PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITA' E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI**, allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) **DI DARE ATTO** che:

- dall'approvazione del Protocollo sub punto 1) non derivano oneri finanziari a carico dell'Ente;
- le stazioni appaltati aderenti assumo l'impegno di promuovere iniziative formative anche congiunte – alle quali invitare funzionari tecnici degli Enti e degli operatori economici - sui temi del Protocollo e di condividere schemi applicativi e buone prassi, con particolare riferimento all'utilizzo delle piattaforme tecnologiche e al tema dei controlli interni sulla legalità, sulla qualità degli interventi, sul rispetto dei tempi programmati e dei costi previsti, sulla effettiva corrispondenza dei lavori eseguiti rispetto all'offerta presentata;
- l'Ente capofila in merito agli adempimenti relativi al perfezionamento del Protocollo d'Intesa è la Provincia di Ravenna;

3) **DI DEMANDARE** al Sindaco o suo delegato la sottoscrizione del Protocollo in oggetto precisando che in sede di sottoscrizione, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché di carattere non sostanziale;

4) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione ai sensi dell'art. 3, comm a1, lett d) del D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i.;

5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con separata ed unanime votazione palese al fine di addivenire quanto prima alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione.

Visto il verbale protocollo n. 99505/2020 relativo alla seduta n° 27 di Giunta Comunale del 09/06/2020

SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)



COMUNE DI RAVENNA

Delibera di Giunta n° 243 del 09/06/2020 . N.ro Albo 2520 del 11/06/2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 16 giorni consecutivi dal 11/06/2020 al 26/06/2020.

La presente deliberazione diviene esecutiva il 22/06/2020 alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Ravenna, 17/06/2020

per il Segretario Generale

Elisabetta Garavini

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA QUALITA' E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI**

Le Parti:

- Provincia di Ravenna;
- Comune di Ravenna;
- Comune di Cervia;
- Comune di Russi;
- Unione dei Comuni della Romagna Faentina;
- Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- C.G.I.L.
- C.I.S.L.
- U.I.L.
- Camera di Commercio di Ravenna;
- AGCI Emilia Romagna
- C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori Romagna
- C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa;
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;
- Confagricoltura;
- Confartigianato;
- Confcommercio Imprese per l'Italia
- Confcooperative RAVENNA-RIMINI
- Federazione Provinciale Esercenti e Commercianti
- Confimi Romagna;
- Confindustria Romagna;
- Legacoop Romagna;
- Copagri - Confederazione Produttori Agricoli E.R.

PREMESSO CHE:

- il sistema degli appalti pubblici rappresenta per la comunità un importante momento di scelta e di espressione organizzata a supporto dello sviluppo sociale ed economico, di risposta alle aspettative della comunità locale, di impegno di risorse finanziarie e di beni collettivi;
- tale sistema è esposto particolarmente al rischio di diffusione di fenomeni di illegalità, di infiltrazioni malavitose, di lavoro irregolare, di evasione fiscale e contributiva che devono essere contrastate con le opportune azioni legislative;
- pertanto, è necessario alimentare e sviluppare una diffusa pratica del valore della legalità e del rispetto della qualità del lavoro;
- il territorio della Provincia di Ravenna è sempre stato caratterizzato da una forte sensibilità condivisa da tutti i soggetti di rappresentanza verso queste tematiche, che ha consentito nel tempo di sottoscrivere protocolli finalizzati a prevenire fenomeni di illegalità;
- relativamente all'area territoriale provinciale di Ravenna è stato siglato nell'anno 2012 un protocollo fra pubbliche Amministrazioni, enti pubblici rappresentativi del territorio, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali che le parti firmatarie si impegnano ad aggiornare con il presente documento;
- con il Patto per il Lavoro della Regione Emilia Romagna del luglio 2015 è stata definita la cornice del modello economico e sociale regionale di riferimento;
- in data 9 marzo 2018 la Regione Emilia Romagna e le Prefetture hanno siglato l'Intesa per la legalità per la prevenzione e la repressione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa.

RICHIAMATI:

- le Linee di intesa stipulate tra il Comune di Ravenna e le Organizzazioni Sindacali in data 9 novembre 2017;
- Patto per lo Sviluppo siglato dall'Unione della Romagna Faentina il 24 gennaio 2017;
- il Patto Strategico per lo sviluppo economico e sociale della Bassa Romagna, stipulato in data 4 aprile 2018;

CONSIDERATO CHE:

- occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli appalti approvato con D. Lgs. n. 50/2016 in recepimento delle direttive europee relative agli appalti e concessioni, tenuto conto delle Linee guida ANAC per quanto vigenti;
- assume un ruolo fondamentale in materia anche il Codice del terzo settore, approvato con D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 1 co. 17 della L. 190/2012, ha stabilito che "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
- il Piano nazionale anticorruzione, a cui si ispirano i Piani anticorruzione degli enti locali, cita tali protocolli quale misura di contrasto ad anomalie significative che riguardino l'esecuzione dei contratti;

- la Regione Emilia Romagna ha approvato con L.R. 18/2016 un Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile al fine di mettere in campo un piano integrato di azioni per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, il contrasto e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi;

- è stata costituita la “Rete per l'integrità e la trasparenza”, prevista dall'articolo 15 della Legge Regionale 18/2016, a cui hanno aderito tutte le Amministrazioni firmatarie della presente intesa. La Rete è prevista dalla citata legge regionale quale “sede di confronto volontaria a cui possono partecipare i responsabili della prevenzione della corruzione e i responsabili per la trasparenza degli enti locali del territorio regionale e di tutti gli altri enti non appartenenti al Sistema delle amministrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera d) della legge regionale n. 43 del 2001 al fine di:

- a) condividere esperienze e attività di prevenzione messe in campo con i rispettivi piani triennali di prevenzione della corruzione e programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;
- b) organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione;
- c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.”

SOTTOLINEATO che il presente protocollo si pone l'obiettivo di rafforzare strumenti e modelli organizzativi che possano garantire un efficace contrasto alle infiltrazioni mafiose, la regolarità del lavoro, la tutela dell'occupazione, principi già pilastri dell'attività politico amministrativa degli enti stipulanti ma che con il presente documento vengono ulteriormente rinnovati e rafforzati;

ATTESA l'esigenza di contemperare tali finalità con la necessità di rafforzare la qualità degli interventi sul territorio e di semplificare al tempo stesso le procedure in materia di appalti pubblici, tenuto conto anche della grave emergenza sanitaria che stiamo attraversando e che induce le Pubbliche amministrazioni ad uno sforzo supplementare nella direzione di un intervento sempre più efficace e tempestivo;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti assumono i seguenti impegni comuni:

1. Promuovere il lavoro regolare e la coesione sociale.

1/1 gli Enti pubblici firmatari del presente Protocollo si impegnano a verificare la congruità del CCNL applicati dalle imprese appaltatrici e la loro reale applicazione anche attraverso il coinvolgimento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna – Forlì – Cesena.

2. Rafforzare il contrasto alla illegalità, alla concorrenza sleale, al lavoro nero o comunque irregolare, ai tentativi di corruzione/concussione, alle turbative d'asta, alle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata.

2/1. Le Parti danno atto della positiva evoluzione della normativa antimafia oggi regolata dal Codice antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni), il quale è diventato il punto di riferimento completo ed organico per migliorare l'efficienza delle

procedure in materia di prevenzione patrimoniale e personale, che reca tra i punti più qualificanti:

- la creazione della nuova banca dati nazionale unica antimafia;
- la precisazione dei soggetti sottoposti a controllo;
- ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione ;
- la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati;
- l'estensione della cd. confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

2/2. Per le attività imprenditoriali considerate “sensibili” individuate dall’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, l’informazione antimafia è acquisita, indipendentemente dal valore, mediante la consultazione dei relativi elenchi (c.d. White-list) appositamente istituiti, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal DPCM 24 Novembre 2016, fatta salva la possibilità per la Prefettura di svolgere ulteriori accertamenti circa l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e la non sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 84 e 91 del medesimo decreto.

2/3. In materia di consultazione degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di opere, istituiti ai sensi della legge 190/2012 nonché D.L. 74/2012 (cd. “White List”) o dell'art.14 L.R.18/2016, al fine di agevolarne la consultazione da parte delle Amministrazioni interessate, saranno concordate tra i Comuni e la Prefettura di Ravenna modalità di collaborazione efficaci e semplificate;

2/4 Al fine di prevenire le infiltrazioni mafiose, le stazioni appaltanti valutano di volta in volta la possibilità di monitorare gli accessi ai cantieri mediante istituzione del “Registro degli accessi” a cura del contraente. In caso di inadempimento, la stazione appaltante ne informa la Prefettura competente che adotta gli opportuni provvedimenti.

2/5 Al momento della sottoscrizione del contratto, le stazioni appaltanti di cui sopra si impegnano a raccogliere espressa accettazione da parte del contraente a mezzo del legale rappresentante delle seguenti dichiarazioni:

a) Dichiarazione n. 1 - “Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all’Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo in adempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto”;

b) Dichiarazione n. 2 - “Il contraente accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dal

contraente”;

c) Dichiarazione n. 3 - “Il contraente si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a adottare se richiesto dalla stazione appaltante il “Registro degli accessi al cantiere”, a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento o in una successiva variazione dello stesso e a non celare nessuna informazione in suo possesso che possa interessare l’esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi a farla presente alla stazione appaltante.”

3. Promuovere la qualità degli interventi e l'efficienza nella realizzazione dei lavori, nei servizi e nelle forniture pubbliche.

3/1. Con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa s’intendono premiare i contenuti di qualità delle offerte, nell’ottica di reperire operatori economici che diano garanzie di serietà e di massimo impegno nell’espletamento degli appalti; a tal fine i bandi di gara e i capitolati indicano standard di riferimento ed i risultati attesi ritenuti indispensabili per la qualità del servizio e dei lavori.

3/2. Gli Enti Pubblici firmatari del presente Protocollo valutano favorevolmente, al di là degli obblighi di legge, l’opportunità di utilizzare quale criterio di aggiudicazione degli appalti quello della offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del massimo ribasso, con particolare riferimento ai lavori d’importo superiore a 1 milione di euro, rafforzando una prassi virtuosa già da anni applicata dagli enti locali della provincia di Ravenna.

3/3. Le migliorie valutabili in fase di gara devono essere attinenti agli ambiti previsti nel progetto ed avere un peso equo nell'assegnazione dei punteggi, in modo da evitare aggiudicazioni poco mirate o trasparenti. Le migliorie a cui viene assegnato un punteggio devono essere realizzate in modo puntuale e sono oggetto di verifiche approfondite da parte della direzione lavori.

3/4. In conformità all’articolo 95, comma 7, del Codice, deve essere considerata inoltre la possibilità, per le stazioni appaltanti, di emettere gare a prezzo o costo fisso in cui valga solo l’offerta tecnica come criterio di aggiudicazione, al fine di evitare ribassi eccessivi che gravino sul costo del lavoro e sulla sicurezza.

3/5. Al fine di garantire la qualità degli interventi, il capitolato deve disciplinare non solo la fase di aggiudicazione della gara ma anche quella post-contratto riguardante la qualità dei lavori o del servizio, i tempi di realizzazione, il rispetto delle migliorie tecniche eventualmente proposte, i ritardi, i contenziosi e tutto ciò che può influire sulla realizzazione a regola d’arte di un’opera pubblica o del servizio.

3/6 Le stazioni appaltanti si impegnano a valorizzare tutte le competenze specialistiche necessarie, con particolare riferimento ai profili sociali ed ambientali, al fine di promuovere la qualità degli interventi e l'efficienza nella realizzazione degli appalti.

4. Promuovere l'inserimento negli appalti delle clausole sociali.

4/1. Garantire l'utilizzo delle **clausole sociali obbligatorie** ai sensi del Codice, con particolare riferimento ai servizi ad alta intensità di manodopera. Gli Enti Pubblici firmatari del presente Protocollo valutano inoltre favorevolmente l'opportunità di inserire la clausola sociale in tutti i casi in cui non è esplicitamente esclusa dall'ordinamento, nel rispetto della specificità del singolo appalto.

4/2. Le Parti perseguono finalità sociali e di tutela delle condizioni lavorative, compresa la tutela occupazionale e contrattuale per i lavoratori interessati dal cambio d'appalto nel rispetto dei principi di libertà di organizzazione delle imprese; l'obiettivo è che la stazione appaltante applichi misure che favoriscano la stabilità occupazionale e contrastino ogni possibile elusione delle corrette forme di contrattazione, garantendo le tutele contrattuali e normative in essere, nei confronti dei lavoratori già dipendenti del precedente appaltatore. In fase di avvio di un nuovo appalto che preveda l'applicazione della clausola sociale, risulta opportuno disporre in capo al subentrante l'obbligo di procedere mediante informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali in modo da agevolare la concreta applicazione della clausola stessa.

4/3. Gli Enti Pubblici firmatari del presente Protocollo riconoscono che i lavori affidati dai Consorzi ai propri soci non sono da considerare subappalti.

4/4. Viene assunto altresì l'impegno di utilizzare **clausole sociali ulteriori** nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pur nei confini di una corretta dimensione applicativa determinata anche dalla specificità e delle caratteristiche dei servizi a base dei singoli appalti, valutando anche l'applicabilità al caso concreto di meccanismi di premialità che salvaguardino i livelli occupazionali e l'impegno orario individuale;

4/5. Viene promossa l'individuazione di legittime tipologie di clausole sociali nonché l'elaborazione dei criteri di apprezzamento dei profili di responsabilità sociale e dei diritti dei lavoratori nell'ambito dell'appalto, per esempio tramite lo studio e l'approfondimento dei sistemi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità o svantaggiate appartenenti al territorio.

4/6. Al fine di privilegiare le istanze extra economiche le Amministrazioni possono avvalersi di "APPALTI E CONCESSIONI RISERVATI" ai sensi dell'art.112 del Codice e in riferimento alla disciplina nazionale e regionale sulle cooperative sociali di tipo b).

5. Favorire uno sviluppo compatibile con l'ambiente e finalizzato a creare lavoro e opportunità di innovazione tecnologica ed organizzativa.

5/1 Gli Enti Pubblici firmatari del presente Protocollo si impegnano a dare piena attuazione delle clausole ambientali obbligatorie ai sensi dell'art. 34 del Codice (Criteri Ambientali Minimi) e, laddove opportuno, di ulteriori criteri premiali in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

6. Diffondere prassi virtuose e modelli operativi riconducibili allo schema del partenariato pubblico privato.

6/1 Gli Enti Pubblici firmatari del presente Protocollo si impegnano a favorire gli obiettivi di qualità e/o di economicità grazie ad un ampio coinvolgimento di soggetti privati nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere e servizi, ricorrendo agli strumenti di partenariato qualora ritenuti convenienti oltre che consoni rispetto agli obiettivi.

6/2 Gli Enti pubblici valutano inoltre l'applicazione – ogni qual volta si renda opportuno - degli istituti del partenariato per l'innovazione e delle consultazioni preliminari di mercato, previsti rispettivamente dagli articoli 65-66 del Codice.

7. Promuovere l'applicazione delle tutele contrattuali e normative per i lavoratori impiegati nell'appalto.

7/1 Le Parti si impegnano a sostenere il recepimento dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A tal fine le stazioni appaltanti inseriscono all'interno dei bandi le informazioni necessarie sulla manodopera e sul relativo inquadramento contrattuale, in conformità alle prescrizioni dell'art. 23, comma 16, del Codice dei contratti.

7/2 Si applicano i principi in materia previsti dall'articolo 30 del Codice nonché le ulteriori normative vigenti in materia.

8. Promuovere l'applicazione delle tutele contrattuali e normative per i lavoratori impiegati nei subappalti.

8/1 Le Parti si impegnano a sostenere il recepimento dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto n. 7 anche con riferimento ai subappalti, in linea con quanto previsto dall'ordinamento.

8/2 Le Parti si impegnano a promuovere l'applicazione delle tutele contrattuali e normative per i lavoratori impiegati nei subappalti attraverso la previsione del pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante, la previsione dell'obbligo di autorizzazione preventiva di tutti i subappalti così come previsto dalla normativa vigente e l'impegno degli enti a garantire, come avviene già ora, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle norme.

8/3. Le Parti adottano misure idonee ad attuare il principio della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatori, per la difesa dei diritti dei lavoratori occupati in processi di esternalizzazione, contrastando le pratiche di concorrenza sleale assunte da imprese non rispettose del dettato normativo;

8/4. In particolare, entro i perimetri che la legge delinea, devono essere adottate nella fase esecutiva dei contratti tutte le misure possibili per attuare il principio della responsabilità in solido tra l'appaltatore ed i subappaltatori (art. 105, comma 8 Codice degli appalti) al fine di garantire la pari dignità di tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, contribuiscono alla crescita aziendale e della nostra economia ed a garantire che l'appaltatore osservi integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e nella zona per la quale si eseguono le prestazioni (art. 105, comma 9). A tal fine *nei bandi di gara sarà richiesta l'evidenziazione all'interno dell'offerta dei contratti di lavoro applicati ai lavoratori dipendenti.*

9. Garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali.

9/1 Le stazioni appaltanti si impegnano a inserire, nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente avvalendosi degli intermediari finanziari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

9/2. I Comuni, quali stazioni appaltanti, provvederanno altresì a verificare reinserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola;

9/3. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto.

10. Incentivare la partecipazione agli appalti delle piccole e medie imprese.

10/1 Gli Enti Pubblici firmatari del presente Protocollo utilizzano le procedure sotto soglia previste per legge, sulla base anche di lotti funzionali autonomi purchè compatibili con l'obiettivo della gara e con la normativa vigente, e ogni altro istituto giuridico previsto dall'ordinamento nell'ottica di favorire la partecipazione delle P.M.I. e al tempo stesso la qualità ed efficienza della spesa pubblica.

10/2 A tal fine, gli Enti pubblici valutano di volta in volta gli strumenti più idonei da adottare con particolare riferimento alla possibilità di:

- a) progettare l'appalto secondo modalità tali da contemperare le esigenze di efficienza con i profili di natura qualitativa;
- b) suddividere l'appalto in lotti di dimensione adeguata, nel rispetto della normativa vigente;
- c) aggiudicare i lavori, le forniture e i servizi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto al punto 3 del presente Protocollo;
- d) introdurre criteri premiali in fase della valutazione dell'offerta al fine di valorizzare le esigenze sociali e ambientali, come previsto ai punti 4 e 5 del presente Protocollo;
- e) introdurre l'obbligo di sopralluogo, secondo modalità compatibili con i principi di legge, a garanzia del rispetto dei tempi e dei costi programmati;
- f) applicare tutte le semplificazioni procedurali consentite dall'ordinamento ed in particolare dall'articolo 36 del Codice dei contratti, al fine di coniugare la tutela della concorrenza fra gli operatori economici, la valorizzazione delle piccole e medie imprese, la qualità e l'efficienza della spesa pubblica;
- g) laddove opportuno, fare ricorso agli elenchi di imprese già istituiti o da istituire anche a livello intercomunale, sempre nel rispetto dei principi di rotazione, di concorrenza e di parità di trattamento, in modo da non favorire nessun operatore economico;
- h) adottare forme idonee di monitoraggio sulla corretta esecuzione degli appalti e segnatamente sul rispetto degli obblighi qualitativi e delle migliorie di gara.

10/3 Le Amministrazioni locali attuano i principi di legge in materia di aggregazione della committenza, al fine di incrementare i livelli di specializzazione degli uffici e di efficacia e di efficienza nelle attività connesse agli appalti.

10/4 Nella stessa ottica le Associazioni economiche si impegnano a favorire e promuovere l'aggregazione tra aziende che operano nei diversi settori anche attraverso l'intercettazione di

contributi ad esse destinate che ne incentivino la capacità imprenditoriale, migliorando qualitativamente i livelli delle offerte e degli appalti pubblici.

10/5 Nelle more di ulteriori semplificazioni introdotte dal Legislatore, le Parti danno atto che l'innovazione tecnologica è la chiave per favorire le esigenze di celerità nella acquisizione di beni e di servizi e la qualità degli interventi sul territorio. A tal fine gli Enti pubblici ricorrono alle piattaforme telematiche disponibili e ne promuovono la conoscenza presso gli operatori economici.

Il presente Protocollo d'Intesa sostituisce tutti i precedenti "protocolli" in materia.

Il presente Protocollo d'Intesa **ha durata di 10 anni dalla sua sottoscrizione** salvo sua revisione sulla base di eventuali modifiche normative o di mutati intendimenti dei sottoscrittori. Viene inoltrato a tutte le Stazioni appaltanti del territorio provinciale, al fine del recepimento delle sue previsioni in base a quanto prescritto dall'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei contratti e dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012.

Viene assunto dalle Stazioni appaltanti l'impegno di promuovere iniziative formative anche congiunte – alle quali invitare funzionari tecnici degli Enti e degli operatori economici - sui temi del presente documento e di condividere schemi applicativi e buone prassi, con particolare riferimento all'utilizzo delle piattaforme tecnologiche e al tema dei controlli interni sulla legalità, sulla qualità degli interventi, sul rispetto dei tempi programmati e dei costi previsti, sulla effettiva corrispondenza dei lavori eseguiti rispetto all'offerta presentata.

Ai fini della verifica della concreta attuazione del presente protocollo, viene assunto l'impegno di pubblicare tempestivamente su web il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale delle forniture e dei servizi, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione di ciascun Ente.

Le Parti infine si impegnano a verificare periodicamente lo stato di attuazione dei contenuti del presente protocollo, in funzione anche di un suo continuo adeguamento alle modificazioni di fatto o di diritto. A tale scopo viene istituito il "*Tavolo di confronto e coordinamento tecnico sugli appalti*", a livello provinciale, da convocare periodicamente nell'intento di verificare gli effetti degli impegni presi, di favorire l'utilizzo di buone prassi e di promuovere la diffusione culturale della legalità negli appalti.

I lavori del Tavolo tecnico vengono esaminati annualmente in appositi incontri tra tutti i sottoscrittori del presente documento, a cura della Provincia.

Ravenna,

I sottoscrittori

Per la PROVINCIA DI RAVENNA _____

Per il COMUNE DI RAVENNA _____

Per il COMUNE DI CERVIA _____

Per il COMUNE DI RUSSI _____

Per l'UNIONE COMUNI ROMAGNA FAENTINA _____

Per l' UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA _____

Per la C.G.I.L. _____

Per la C.I.S.L. _____

Per la U.I.L. _____

Per la CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA _____

Per l'AGCI EMILIA ROMAGNA _____

Per la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ROMAGNA – CIA _____

Per la CNA - ASSOCIAZIONE PROV.LE CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO

Per la FEDERAZIONE PROV.LE COLTIVATORI DIRETTI _____

Per la CONFAGRICOLTURA RAVENNA _____

Per la CONFARTIGIANATO RAVENNA _____

Per la CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L' ITALIA RAVENNA _____

Per la CONFCOOPERATIVE RAVENNA- RIMINI _____

Per la FEDERAZIONE PROVINCIALE ESERCENTI E COMMERCianti RAVENNA _____

Per la CONFIMI ROMAGNA _____

Per la CONFINDUSTRIA ROMAGNA _____

Per la LEGACOOOP ROMAGNA _____

Per la COPAGRI - CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI E.R. _____